

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI
E DEL DIRITTO DELL'UNIONE (C.D. WHISTLEBLOWING)
E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

Approvate dal Consiglio nazionale nella riunione del 2 luglio 2024

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) “whistleblower” o “persona segnalante” o “segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- b) “contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l’Ordine nazionale dei giornalisti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- c) “segnalazione”: la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni;
- d) “segnalazione interna”: la comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’art. 5;
- e) “segnalazione esterna”: la comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’art. 8;
- f) “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) “facilitatore”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h) “persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;
- i) “ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- j) “seguito”: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- k) “riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- l) “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ordine nazionale dei giornalisti e che consistono in:
 - 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
 - 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Art. 2 - Oggetto

Le Linee guida disciplinano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Le disposizioni regolamentari non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o di chi ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile riguardante il proprio rapporto di lavoro ovvero al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Art. 3 – Soggetti tutelati

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, beneficiano delle tutele del presente documento:

- a) i dipendenti dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
- b) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine nazionale dei giornalisti;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- e) i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso l'Ordine nazionale dei giornalisti;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela del whistleblower si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con l'Ordine nazionale dei giornalisti non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III del predetto decreto legislativo si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che siano legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La tutela del soggetto segnalante (whistleblower) rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione di competenza del *Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza* (RPCT).

Art. 4 – I canali di segnalazione

Al fine di disciplinare dal punto vista operativo il “sistema delle segnalazioni” con la finalità di rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto del whistleblowing, sono attivati i seguenti quattro canali:

- canale di segnalazione interna;
- canale di segnalazione esterna, istituito e gestito a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- divulgazione pubblica, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Art. 5 - Canale interno di segnalazione

L’Ordine nazionale dei giornalisti, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attiva un canale di segnalazione interna che assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione collegata alla segnalazione.

La gestione del canale interno della segnalazione ricevuta è affidata al RPCT o, in sua assenza, ad un delegato.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso dall’RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 6 – Modalità di segnalazione mediante canale interno

La segnalazione interna viene svolta mediante la piattaforma informatica liberamente accessibile dalla home page del sito www.odg.it e può essere espletata da qualsiasi dispositivo digitale.

Il whistleblower svolge la segnalazione mediante un questionario guidato.

L’Ordine nazionale non gestisce le segnalazioni interne svolte in forma orale.

Art. 7 – Gestione della segnalazione mediante canale interno

Al segnalante è garantito l’inoltro di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, l'RPCT fornisce riscontro alla segnalazione.

Art. 8 – Canale esterno di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (Anac) quando:

- a) il canale di segnalazione interna, sebbene obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le specifiche disposizioni in materia di segnalazione esterna, si rimanda al vigente *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac in attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24*.

Art. 9 – Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica delle violazioni consiste nel rendere le stesse di pubblico dominio.

È possibile effettuare una divulgazione pubblica quando:

- a) il segnalante abbia previamente proceduto con una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente una segnalazione esterna nei casi di cui all'art. 8 lett. a), lett. c) e lett. d), e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia date le specifiche circostanze del caso concreto ovvero vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione.

Art. 10 – Trasparenza e pubblicità dei canali di segnalazione

L'Ordine dei giornalisti sul proprio sito istituzionale:

- pubblica informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC;
- esplicita chiaramente la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nonché specifica che in caso di ritorsioni il segnalante beneficia di peculiari tutele.

L'Ordine nazionale dei giornalisti dà piena pubblicità dei canali di segnalazione e delle tutele previste per il segnalante anche all'interno della sede dell'Ente tramite l'esibizione di un avviso sull'Albo pretorio.

Art. 11 – Gestione della segnalazione: profili di privacy

L'Ordine nazionale dei giornalisti:

- assicura che il trattamento dei dati avvenga in maniera lecita, corretta e trasparente;
 - raccoglie i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, garantendo che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati nonché assicurando l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi dati;
 - conserva i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
 - garantisce la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale nonché garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.
- Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

Art. 12 – Formazione del personale e del RPCT

L'Ordine nazionale dei giornalisti:

- nell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) indica le modalità con le quali l'ente intende attuare la disciplina in esame;
- assicura la formazione specifica al RPCT;
- assicura una adeguata formazione ai dipendenti in qualità di potenziali *whistleblowers*, pianificando iniziative di sensibilizzazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet).

Art. 13 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida si rinvia alle indicazioni di cui alla normativa vigente.